



**CONFESAL - Vigili del Fuoco**  
**Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco**  
**Segreteria Provinciale di Teramo**



Teramo, 12 novembre 2018

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo  
 (Dott. Ing. Romeo PANZONE)

Al Responsabile del personale operativo  
 del Comando Prov.le VVF di Teramo  
 (Dott. Ing. Giovita DI BLASIO)

e p.c. Alla Segreteria Nazionale CONFESAL VVF Roma

e p.c. Alla Segreteria Regionale CONFESAL VVF Teramo

**OGGETTO: Assegnazione / Movimentazione personale operativo .**  
**O.d.G 713 del 10/11/2018 - OSSERVAZIONI**

Egregi,

in occasione dell'ultima mobilità nazionale del personale CS e della ricognizione per mobilità interna disposta con **O.d.G. 683 del 30.10.2018**, il Comando ha dato seguito all'assegnazione degli interessati presso le varie sedi di servizio di questo Comando, con l'**O.d.G. 713 del 10.11.2018**.

Risulterebbe, a questa O.S., che non tutte le domande di mobilità interna, sono state considerate e/o consolidate senza, tra l'altro, comunicare al titolare della richiesta il motivo del rigetto della stessa. Nello specifico si fa riferimento ad una istanza presentata da un CSE con anzianità tale da poter avere la presunzione di prendere in esame il trasferimento presso una delle sedi distaccate seppur, al momento della ricognizione interna, risultava già essere in servizio presso questo Comando per effetto di una legge speciale (**art. 12 del D.P.R. 7 maggio 2008**).

Per effetto della scelta del Comando, di rigettare l'istanza di un dipendente, vi è stata l'assegnazione del "**posto vacante**" ad altro soggetto trasferito presso questo Comando per effetto di altra legge speciale (**art. 33 c. 5 L. 104/92**). Facendo riferimento al **Prot. N. 58984 del 2 luglio 2009 del Dip. VVF e DC – DCRU**, fa rilevare che la facoltà per il lavoratore di chiedere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 33 c. 5 L. 104/92) non è espressione di diritto soggettivo assoluto e privo di condizioni, poiché la predetta disposizione consente l'attribuzione del beneficio solo "ove possibile". Tale posizione giuridica di vantaggio ha, infatti

natura di interesse legittimo o, per alcuni giudici amministrativi, sarebbe di diritto soggettivo “affievolito” dall’esercizio di potestà discrezionale dell’Amministrazione. Secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, la citata normativa subordina tali trasferimenti alle specifiche esigenze funzionali dell’Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio, introducendo, pertanto, limiti al beneficio di priorità in parola, nel senso che lo stesso è destinato a divenire operante in presenza di determinate condizioni e cioè che **nella sede in cui il lavoratore aspira ad essere trasferito esista un posto che lo stesso sia vacante e, purchè, non ostino superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione di appartenenza.** Questa Organizzazione Sindacale ritiene che tale beneficio (facoltà per il lavoratore di chiedere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, come previsto nell'art. 33 com.5 della L. 104/92) si esaurisce con il trasferimento del dipendente dal Comando di provenienza al Comando scelto.

Inoltre, si osserva, senza comprenderne la logica, che per le assegnazioni del personale neo CS e VP movimentato, alcuni soggetti rivestono carattere di provvisorietà ed altri no.

**Premesso quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede se tutte le domande di mobilità interna siano state esaminate e quali riferimenti normativi vigenti hanno determinato le eventuali esclusioni dal diritto di scelta sede del o dei dipendenti che hanno prodotto domanda. Laddove l’esame di quanto richiesto dovesse lasciar dubbio alla corretta applicazione dei provvedimenti adottati, si chiede una rettifica dell’O.d.G. in oggetto.**

Certi di un interessamento celere, si resta in attesa di chiarimenti.

Cordiali saluti.



Il Segretario Provinciale  
CONFISAL VV.F.  
(Alessandro DI GIACOMO)